

a cura di Paola **TORRESAN** con la collaborazione di C. **Vesco**
Giudice dell'esecuzione

FORMULARIO RAGIONATO
del nuovo
PROCESSO dell'
ESECUZIONE CIVILE

dopo il **Decreto Correttivo Cartabia 2024**

150 FORMULE
scaricabili ed editabili *online*

II Edizione **2025**

 **Neldiritto**
Editore

materia di cui alla presente causa, al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, così come della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014.

Dichiaro infine di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv., sito in, alla via, n.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

Per autentica della sottoscrizione

Firma del difensore

15. Atto di precetto su atto di notaio

A. Base normativa

Art. 480 c.p.c.

B. La formula

TRIBUNALE DI ...¹⁵⁴
ATTO DI PRECETTO
EX ARTT. 479 e 480 C.P.C.

Il sig./la sig.ra¹⁵⁵ nato/a a, il, C.F., residente in
alla via,/

¹⁵⁴ L'art. 3, comma 7, del **Decreto Correttivo Cartabia** ha modificato l'art. 480, co. 3, c.p.c., disponendo che *“il precetto deve contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione”*.

¹⁵⁵ **Indicare** il nome e il cognome del creditore.

la società¹⁵⁶, P. IVA¹⁵⁷, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.¹⁵⁸, C.F., con sede legale in rappresentato/a e difeso/a per procura rilasciata in calce al presente atto dall'avvocato del Foro di (C.F. pec:) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in

PREMESSO CHE

-con atto concluso a rogito del Notaio dott., iscritto al Collegio notarile di, in data n. di repertorio, registrato a, il, che si notifica, in copia attestata conforme all'originale/duplicato informatico¹⁵⁹, unitamente al presente atto di precetto¹⁶⁰,

(*oppure*)

che veniva notificato, in copia attestata conforme all'originale/duplicato informatico, a in data¹⁶¹, il/la sig/ra/società assumeva l'obbligo di pagare in favore dello/a scrivente la somma di €, oltre interesse al tasso del

(*oppure*)

tale atto configura contratto di mutuo fondiario e che, per espressa previsione di legge, per tale atto è escluso l'obbligo di notificazione del titolo esecutivo;

-nonostante i ripetuti solleciti il debitore è ancora inadempiente;

INTIMA E FA PRECETTO

Al/alla sig./ra, nato/a il a, C.F. /

Alla società, corrente in, P.Iva

¹⁵⁶ **Indicare** il nominativo della società se il creditore è una società.

¹⁵⁷ **Indicare** il numero di partita iva della società.

¹⁵⁸ **Indicare** il nome e il cognome del rappresentante della società

¹⁵⁹ L'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ha modificato il previgente art. 475 c.p.c. abolendo la necessità dell'apposizione della formula esecutiva e disponendo che *“le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore del quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”*.

L'art. 3, comma 7, del **Decreto Correttivo Cartabia**, ha chiarito che il titolo esecutivo può essere rilasciato, oltre che in copia attestata conforme all'originale, anche *“in duplicato informatico”*.

¹⁶⁰ Inciso da inserire nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia notificato unitamente all'atto di precetto.

¹⁶¹ Inciso da inserire nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo e il precetto siano notificati separatamente.

di provvedere, entro il termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto, al pagamento in favore di delle seguenti somme:

sorte capitale: €

interessi maturati alla data del: €

spese di notificazione del titolo esecutivo: €

compenso per la redazione del precetto: €

rimborso spese generali (15%): €

CPA 4% sull'importo di €: €

IVA 22% sull'importo di €: €

TOTALE: €

oltre agli interessi al saggio di, a decorrere dalla data di notificazione del presente atto e sino al saldo effettivo;

AVVERTE

Il debitore che in difetto di adempimento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata.

AVVERTE ALTRESÌ

Il debitore può, ex art. 480, co. 2, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di eventuale sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Luogo, lì

Firma del difensore

PROCURA

Il/la sottoscritto/a (C.F.) nato/a, il e residente in, alla via, n.

La sottoscritta società (C.F./P.Iva), nella persona del legale rappresentate *pro tempore*, avente sede legale in, alla via, n.

delega a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto di precetto e ad ogni fase e grado della successiva esecuzione forzata e agli eventuali giudizi di opposizione l'Avv. del Foro di (C.F.) eleggendo domicilio nello studio dello stesso in, via, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, ivi quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed

accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili, nominare e sostituire a sé e revocare procuratori, nonché di riscuotere ed incassare somme rilasciando quietanza, trattenendo quanto di propria competenza.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., di essere stato/a edotto/a che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto pertanto il mio consenso al loro trattamento.

Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere, ove attinente alla materia di cui alla presente causa, al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, così come della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014.

Dichiaro infine di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv., sito in, alla via, n.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

Per autentica della sottoscrizione

Firma del difensore

C. Inquadramento processuale

Il precetto è l'atto con cui il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore e, qualificandosi come atto recettizio, non produce effetto se non è portato a conoscenza del destinatario tramite la sua notificazione (art. 479 c.p.c.).

Richiamando la definizione contenuta nel **primo comma dell'art. 480 c.p.c.**, l'atto di precetto si sostanzia nell'intimazione rivolta al debitore di

adempire, in un termine non inferiore a dieci giorni, all'obbligo risultante dal titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), accompagnato dall'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Esso, quindi, risponde a due contrapposte esigenze, consentendo da una parte al debitore di adempire evitando l'esecuzione forzata e, dall'altra, rivestendo la qualità di atto prodromico all'instaurazione vera e propria dell'esecuzione.

L'art. 482 c.p.c. prevede che in caso di pericolo nel ritardo il Presidente del Tribunale (o di un Giudice dallo stesso delegato) possa autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la medesima autorizzazione può essere concessa dal giudice che ha emanato il decreto, secondo quanto previsto dall'art. 642, ultimo comma, c.p.c.

Il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. stabilisce il contenuto necessario dell'atto di precetto, prescrivendo che esso debba recare, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se fatta separatamente, nonché la trascrizione integrale del titolo stesso se richiesta per legge.

A seguito alle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022), **l'art. 654 c.p.c.** prevede, per l'ipotesi in cui in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo cui l'esecutorietà venga conferita, a seguito del rigetto o dell'estinzione dell'opposizione -non già con sentenza di rigetto dell'opposizione o con ordinanza di estinzione- bensì con decreto dal Giudice che ha pronunciato l'ingiunzione, che l'atto di precetto indichi unicamente il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, senza che sia più necessario il riferimento all'apposizione della formula esecutiva.

Quanto alle opposizioni a precetto, secondo la disciplina previgente la competenza territoriale - cui non è applicabile l'art. 27 c.p.c., dal momento che sono proposte prima dell'inizio dell'esecuzione - veniva individuata in via presuntiva sulla base della "*dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice dell'esecuzione*", dovendo il creditore precettante indicare un indirizzo nel comune di ubicazione dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 26 c.p.c.

L'art. 480, comma 3, c.p.c., nella versione successiva al **Decreto Correttivo Cartabia**, dispone invece che il precetto debba contenere l'espressa indicazione del Giudice competente per l'esecuzione, così da

rendere conoscibile con immediatezza il Giudice territorialmente competente a conoscere delle opposizioni esecutive preventive.

L'onere di individuare il luogo della minacciata esecuzione incombe dunque sul creditore che nell'atto di precetto dovrà indicare, in caso di esecuzione forzata su beni mobili o immobili, il Giudice del luogo ove si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (art. 26, comma 1, c.p.c.); in caso di esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, il Giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto (art. 26, comma 3, c.p.c.); in caso di espropriazione forzata dei crediti, il Giudice del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 *bis* c.p.c.).

La norma non disciplina le conseguenze della erronea individuazione del Giudice competente per l'esecuzione, ossia il caso in cui il creditore indichi, quale foro competente, quello di un luogo in cui non si trovano i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.

Sul punto, seppure con riferimento alla previgente formulazione della norma, la Corte costituzionale ha affermato che, ricorrendo questa ipotesi, il debitore potrà proporre l'opposizione a precetto davanti al Giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (Corte Cost. sent. n. 84/1973). Tuttavia, in tal caso, l'opposizione dovrà essere notificata al creditore precettante nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (Corte Cost. sent. n. 480/2005).

Le predette indicazioni non sono comunque previste a pena di nullità: qualora mancassero rimane infatti, anche nella nuova versione dell'art. 480 c.p.c., l'individuazione, in via sussidiaria, del Giudice davanti a cui proporre le opposizioni a precetto, che sarà quello del luogo in cui il precetto è stato notificato.

Per quanto riguarda la notifica dell'opposizione, come appena sottolineato nel comparare precedente e attuale disciplina, l'art. 480, comma 3, c.p.c., nella formulazione precedente al **Decreto Correttivo Cartabia**, disponeva che nel precetto fosse inserita la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione; tale dichiarazione viene mantenuta, proprio a fini notificatori, anche dal citato Correttivo ma, in un'ottica di ormai completa informatizzazione del processo, si consente che possa essere sostituita dall'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o dall'elezione di un domicilio digitale speciale.

Nel caso in cui la parte istante non abbia provveduto a individuare il foro competente e si applichi quindi il criterio sussidiario che assegna la